Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

## Art. 25 bis

(Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis) (1)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- 2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
- 3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
- a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
- **b)** accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.
- **4.** La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.
- **5.** La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

## Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.